

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO con deliberazione del Consiglio comunale n. del

ART.1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali.

ART.2

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia
b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale in attuazione dell'art.90 — commi 24, 25 e 26 della legge 27.12.2002, n.289, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione degli impianti sportivi, i suddetti soggetti possono presentarsi in forma associata.

2. Ogni concessione dovrà essere preceduta da apposita Convenzione di affidamento, approvata con deliberazione della Giunta Comunale, che ne stabilisce i criteri d'uso e che dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. La concessione potrà essere a titolo gratuito, con tutti gli oneri a carico del concessionario, oppure onerosa. In caso di concessione onerosa, potrà essere previsto, a carico del concessionario, un corrispettivo in denaro o in prestazione di servizi.

ART.3

1. La gestione degli impianti sportivi concessi dovrà ispirarsi al criterio generale di favorire la socializzazione tra i cittadini, particolarmente i più giovani e gli anziani, di incrementare la pratica sportiva e l'associazionismo, di promuovere le iniziative sportive.

2. A tal fine, nelle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, potrà essere prevista una riserva, in determinate fasce orarie, per tali finalità, sempre nel rispetto della destinazione delle strutture stesse e compatibilmente con il loro utilizzo da parte del concessionario.

ART.4

1. L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art.2 — lett.b — la gestione degli impianti sportivi qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

a) svolgimento attività per il settore giovanile, con specifico riferimento all'attività formativa di base

b) L'ottimizzazione gestionale degli impianti da verificare tramite apposita relazione gestionale

c) La valorizzazione dell'attività sportiva come leva per la coesione sociale

d) La valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale

2. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto delle finalità individuate nella medesima disposizione.

ART.5

1. La durata delle concessioni verrà fissata nelle Convenzioni di cui all'art.2 — comma 2 — riservando peraltro all'Amministrazione la facoltà di rescindere la concessione col semplice preavviso scritto di 60 gg, in presenza di gravi e ripetute inadempienze o per ragioni di

pubblico interesse o per sopravvenute nuove disposizioni di Legge, senza che il concessionario possa vantare compensi di sorta.

ART.6

1. Al fine di consentire il controllo sulla gestione e sulla manutenzione dell'impianto, il concessionario si obbliga a fornire, annualmente, al competente ufficio del Comune una relazione sull'attività svolta, completa dei dati riferiti alla gestione dell'impianto.

2. Alla Polizia Locale/Ufficio tecnico è affidato il compito di vigilare sulla gestione degli impianti sportivi comunali ai fini di assicurare all'Amministrazione Comunale la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto.

ART.7

1. All'atto della consegna il Comune redigerà, in contraddittorio con la concessionaria, apposito verbale di consistenza nel quale dovranno poi essere riportati, di volta in volta, attrezzi, mobili, ecc., acquistati dal Comune e/o dal concessionario o anche solo lo stato di fatto. Tale verbale sarà redatto in duplice copia di cui una sarà custodita presso il Comune, l'altra nella sede del concessionario.

2. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione agli impianti o ai locali senza il preventivo consenso del Comune.

3. Si intendono acquisite dalla proprietà comunale, senza diritto del concessionario ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dal concessionario.

ART.8

1. Il concessionario è responsabile della custodia dei beni di proprietà comunale, degli arredi, degli impianti e di ogni cosa. Deve aver cura che il patrimonio sia conservato e mantenuto nel miglior modo possibile.

2. E' compito del concessionario segnalare, con lettera scritta al Comune, gli eventuali lavori che si rendessero necessari per mantenere gli impianti sportivi o i locali efficienti e per la buona conservazione degli immobili

ART.9

1. Sono a carico del Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria e i lavori di varianti e di modifiche agli immobili ed agli impianti che si rendessero necessari per mantenerli funzionali ed efficienti, salvo diverso accordo con il concessionario.

2. Sono a carico del concessionario tutti i lavori di ordinaria manutenzione necessari per il funzionamento e l'uso degli impianti e/o dei locali e per la conservazione di ogni bene di proprietà comunale.

3. Nella Convenzione (art.2 comma 2) verranno disciplinati gli oneri per la gestione ordinaria degli impianti, comprese le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento, ove presenti.

ART. 10

1. Nelle singole Convenzioni, compatibilmente con la programmazione effettuata dal concessionario e con le caratteristiche dell'impianto o del locale, il Comune può riservarsi il diritto di disporre direttamente degli impianti o dei locali concessi, per necessità di interesse generale e per lo svolgimento di manifestazioni dallo stesso promosse o organizzate, previo accordo con il concessionario e senza oneri a carico.

ART. 11

1. Il concessionario fissa gli orari di utilizzo degli impianti e dei locali ed è responsabile dell'osservanza degli stessi da parte degli utenti

ART.12


1. I corrispettivi derivanti dalla gestione saranno introitati direttamente dal gestore.

2. La tariffa oraria, ove prevista, di utilizzazione degli impianti sarà annualmente stabilita dalla Giunta Comunale sentito il parere consultivo del gestore.

3. Potranno essere previste tariffe agevolate per le Associazioni, legalmente costituite, aventi sede nel Comune di Villadeati e alle Associazioni di Volontariato regolarmente costituite ai sensi della legge 11.08.1991, n.266, aventi sede nel Comune di Villadeati.

ART.13

1. All'interno dei complessi comunali (ivi compresi gli immobili all'aperto) è consentito l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande purché vengano rispettati i requisiti di Legge.



ART.14

1. Il concessionario è autorizzato ad acquisire introiti pubblicitari mediante striscioni o cartelloni da affiggere all'interno delle strutture concesse, negli spazi adeguati, fermo restando che il pagamento dell'imposta di pubblicità è a carico del concessionario stesso.

ART.15

1. Il concessionario che ha ricevuto gli impianti o i locali in concessione a titolo gratuito deve sottoporre all'Amministrazione Comunale il bilancio preventivo della gestione annuale ove devono essere indicate tutte le entrate e le spese che il concessionario prevede di riscuotere e pagare per il funzionamento degli impianti o dei locali loro concessi.

2. Alla fine dell'anno, il concessionario di cui al comma 1 sottopone all'Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario della gestione relativa.

ART.16

1. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati ai mobili, agli attrezzi, agli impianti causati dal non corretto uso degli utenti.

2. Il concessionario è tenuto a stipulare, prima della stipula della Convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché per danni a giocatori o verso terzi. e una polizza fideiussoria per la sicurezza delle strutture, per i danni causati dal godimento dell'impianto sportivo o dei locali comunali concessi.

ART.17

1. La Polizia Locale/Ufficio tecnico hanno il compito di effettuare la vigilanza del servizio.

2. Qualsiasi inadempimento verrà contestato al concessionario dagli Organi di Polizia Locale e dal Responsabile del Servizio.

ART.18

1. Avrà luogo di pieno diritto, senza alcun obbligo di costituzione di mora, la risoluzione del contratto, da parte del Comune, qualora venga verificato, in modo inequivocabile, che il concessionario:

- Non faccia fronte agli oneri di cui all'art.9, ove previsti;
- Non rispetti gli obblighi stabiliti nell'art.7, nonché le tariffe d'uso determinate nei modi indicati nell'art.12, ove previste;
- Non adempia gli obblighi di cui agli art.8 e 9.

ART.19

1. In caso di infrazione di lieve entità, che non comportano la risoluzione del contratto, è prevista una penale di € 300,00.

2. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.

3. Ad ogni inadempienza contrattuale seguirà la costituzione in mora con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e il richiamo all'osservanza degli impegni contrattuali.

ART.20

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in corso od in dipendenza della convenzione che non verrà risolta in modo bonario, sarà definita secondo le procedure di legge.

ART.21

1. E' fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio e i locali, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

In caso di subappalto occulto, la concessionaria appaltatrice risponderà verso il Comune ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente regolamento compiuta dalla ditta subappaltatrice.

ART.22

1. Il Comune è manlevato da ogni responsabilità per danni a persone o a cose, causati o occasionati dal godimento delle strutture sportive o dei locali, come pure danni a giocatori nonché a terzi.

ART.23

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme del codice civile